Puls. 1.20 6 ald 12/4 of 3/1/22



iscrizione negli elenchi comunali

88. 1880/08-04-20C1

COMUNE DI SAN MICHELE DI SERINO WANTED NO.

IL SINDACO

Visto l'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di Assise, come modificato dalle leggi 24 novembre 1951, n. 1324, 5 maggio 1952, n. 405 e 27 dicembre 1956, n. 1441;

RENDE NOTO

Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE O DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO, e che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, sono invitati ad iscriversi, non più tardi del mese di luglio p.v. negli elenchi comunali.

- 2 I Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana;
 - b) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
 - c) licenza di scuola media di primo grado per i giudici di Corte di Assise:
 - d) licenza di scuola media di secondo grado per i giudici di Corte d'Assise di Appello.
 - Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare:
 - a) i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
 - b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
 - c) i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Alla residenza comunale, 93-04-299



Protocollo n	del _	
_		

Al Sig. Sindaco del Comune di SAN MICHELE DI SERINO

OGGETTO: DOMANDA ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI GIUDICI POPOLARI DI CORTE D'ASSISE

nn. esto Comune, ppello, previsti dalla legge n. el D.P.R. 28/12/2000 n. 445
nn. esto Comune, ppello, previsti dalla legge n. el D.P.R. 28/12/2000 n. 445
esto Comune, ppello, previsti dalla legge n. el D.P.R. 28/12/2000 n. 445
ppello , previsti dalla legge n. el D.P.R. 28/12/2000 n. 445
el D.P.R. 28/12/2000 n. 445
ppello, previsti dalla legge n. el D.P.R. 28/12/2000 n. 445 onsabilità
onoabiiid

ce Popolare previste dall'art.
IL/LA RICHIEDENTE
il
llegare fotocopia documento d
dalle disposizioni vigenti ai fini del vamente per tale scopo.

LEGGE DEL 10 APRILE 1951 N. 287 art. 9 - Corti d'Assise

- I Giudici Popolari per le Corti d'Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) eta' non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) licenza di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo, per i giudici di Corte d'Assise.

LEGGE DEL 10 APRILE 1951 N. 287 art. 10 - Corti d'Assise d'Appello

I Giudici Popolari per le Corti d'Assise di Appello, oltre ai requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso della licenza di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

LEGGE DEL 10 APRILE 1951 N. 287 art. 12 - Incompatibilità con l'ufficio di Giudice Popolare

Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare:

- e) i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- f) gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
- g) i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Protocollo n.	del	
		Al Sig. Sindaco del Comune di SAN MICHELE DI SERINO
	ISCRIZIONE NELL'E L 10 APRILE 1951 N.	ELENCO DEI GIUDICI POPOLARI DI CORTE D'ASSISE 287)
II/la sottoscritto/a		
nato/a a		
il		tel
		n
del Comune di SAN MIC	HELE DI SERINO ed i	scritto/a nelle liste elettorali di questo Comune,
		CHIEDE
A tale scopo, consapev	ole delle sanzioni per	Popolari di Corte d'Assise, previsti dalla legge n. 287/1951. nali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le sotto la sua personale responsabilità
DICHIARA		
a) di essere in possess	so del titolo di studio di	
•		città
b) di esercitare la profe	essione di	
c) di non incorrere in a 12 della Legge.	alcuna delle cause di i	ncompatibilità per l'Ufficio di Giudice Popolare previste dall'art.
SAN MICHELE DI SERI	NO, lì	i
		IL/LA RICHIEDENTE
		rilasciato dailil
IL DIPENDENTE ADDE	TTO	
N.B.: Se la dichiarazione s riconoscimento	sottoscritta dall'interessa	to è inviata via fax o a mezzo posta allegare fotocopia documento di
Informativa ai sensi dell'art. procedimento per il quale son	13 D.Lgs. 30/06/2003 n. 1 o richiesti e verranno utilizza	96: I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del ati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per tale scopo.
AVVERTENZE: LEGGE DEL 10 APRILE 1951 N. I Giudici Popolari per le Corti d'As a) cittadinanza italiana e godim	sise devono essere in possesso	dei seguenti requisiti:

- b) buona condotta morale;c) eta' non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) licenza di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo, per giudici di Corte d'Assise.

LEGGE DEL 10 APRILE 1951 N. 287 art. 12 - Incompatibilità con l'ufficio di Gludice Popolare Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare:

- e) i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
 f) gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
 g) i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.